



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI;
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE
GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ
E RICERCA SCIENTIFICA

RELAZIONE DI MINORANZA AL PROGETTO DI LEGGE "DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA INTERNAZIONALE IN MATERIA DI AVIAZIONE CIVILE E DI NAVIGAZIONE MARITTIMA"

Ecc.mi Capitani Reggenti, Onorevoli colleghi Consiglieri,

Il presente Progetto di Legge "Disposizioni per il potenziamento della sicurezza internazionale in materia di aviazione civile e di navigazione marittima" si inserisce tra quelle norme che la nostra Repubblica sta introducendo nel suo ordinamento a seguito del processo di integrazione e standardizzazione internazionale prevista dalla partecipazione del nostro paese ad organismi internazionali quali ad esempio il Moneyval.

In particolare il presente progetto di legge intende allineare la nostra normativa alle seguenti convenzioni internazionali:

- la Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, conclusa a Tokio il 14 settembre 1963;
- la Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, conclusa all'Aia il 16 dicembre 1970;
- la Convenzione per la repressione degli atti Illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, conclusa a Montreal il 23 settembre 1971;
- Il Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile conclusa a Montreal il 23 settembre 1971, fatto a Montreal il 24 febbraio 1988;
- la Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, fatta a Roma il 10 marzo 1988;
- il Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione per la repressione di reati contro la sicurezza della navigazione marittima, concluso a Londra il 14 ottobre 2005;
- il Protocollo per la repressione di reati contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale del 10 marzo 1988;
- il Protocollo del 2005 relativo al Protocollo per la repressione di reati contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale del 10 marzo 1988, concluso a Londra il 14 ottobre 2005, intende introdurre nell'Ordinamento della Repubblica di San Marino norme volte a recepire alcune Convenzioni e relativi Protocolli in materia di lotta al terrorismo e al finanziamento del terrorismo aereo e navale.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI;
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE
GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ
E RICERCA SCIENTIFICA

In questa direzione le forze di opposizione intendono rimarcare il proprio compiacimento per il risultato raggiunto e per il clima collaborativo e costruttivo che si è verificato durante i lavori della Commissione. In particolare si intende evidenziare la concreta volontà di dialogo e la sincera disponibilità al confronto e al contributo di tutte le forze politiche rappresentate in Commissione da parte del Segretario di Stato agli Affari Interni Gian Carlo Venturini e di tutto il suo staff.

Le forze di minoranza hanno inteso apportare ai lavori della Commissione il proprio contributo attraverso la presentazione di alcuni emendamenti e attraverso la proposizione di un dialogo sempre costruttivo inteso al chiarimento di alcuni passaggi della normativa.

Si è evidenziata in alcuni passaggi la necessità di approfondire ulteriormente l'analisi delle implicazioni derivanti dal recepimento nel nostro ordinamento delle disposizioni contenute nei testi delle summenzionate convenzioni.

Nello specifico facciamo riferimento alla palese inapplicabilità del punto c) del comma 2 dell'articolo 14 (Comunicazioni alle organizzazioni e agli Stati interessati) dove si prevede l'obbligo da parte della Segreteria per gli Affari Esteri di comunicare l'avvenuta esecuzione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che applica la custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari o ancora per l'avvenuto esercizio dell'azione penale nei confronti di persone indagate per i reati previsti dal progetto di legge, allo Stato di cui la nave batte bandiera. Caso che prevede evidentemente la possibilità da parte del nostro Stato di svolgere la propria autorità giudiziaria a bordo di una nave battente bandiera diversa da quella nazionale attraccata ad un porto sotto la nostra giurisdizione.

Facciamo riferimento in particolar modo a quanto previsto all'articolo 9 (Utilizzo, scarico e trasporto su navi di esplosivi, materiale radioattivo e armi chimiche) che recepisce il Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, concluso a Londra il 14 ottobre 2005 e che integra la Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, conclusa a Roma il 10 marzo 1988.

L'articolo in questione introduce giustamente all'interno del nostro ordinamento una serie di reati e le relative punizioni connesse, come recita appunto il titolo dell'articolo in questione, all'utilizzo, scarico e trasporto su navi di esplosivi, materiale radioattivo e armi chimiche. L'articolo in questione, al comma 4, però introduce una deroga nei casi in cui il trasporto del materiale descritto nelle lettere c) e d) del comma 3 sia destinato ad uno degli Stati parte del Trattato di non proliferazione nucleare o provengano dallo stesso o siano trasportati sotto il suo controllo e non violino i trattati stessi.

Dal combinato disposto di questo articolo con la lettera d) dell'articolo 2 (Giurisdizione sammarinese) si può presumere che una nave battente bandiera sammarinese possa essere autorizzata al trasporto del materiale pericoloso qui indicato e cioè: materie grezze



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI;
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE
GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ
E RICERCA SCIENTIFICA

o materiale fissile speciale, equipaggiamenti o materiale specialmente concepito o preparato per il trattamento, l'utilizzazione o la produzione di materiale fissile speciale, sapendo che queste materie, questi materiali o equipaggiamenti sono destinati a un'attività esplosiva nucleare o a qualsiasi attività nucleare non soggetta a garanzie in virtù di un accordo di garanzie generalizzate dell'AIEA o equipaggiamenti, materie o software o tecnologie connesse che contribuiscono in maniera significativa alla concezione, alla fabbricazione o al lancio di un'arma BCN (cioè armi biologiche, armi chimiche, armi nucleari), con l'intenzione di utilizzarli per tale scopo.

Noi crediamo che tale deroga non debba essere necessaria in quanto la nostra Repubblica, nel solco della sua tradizione storica di paese portatore dei valori universali della pace, della solidarietà tra i popoli e del dialogo internazionale, possa contraddistinguersi attraverso l'esplicita previsione di tale divieto all'atto dell'immatricolazione delle navi nel nostro registro.

Abbiamo chiesto in tal senso l'impegno da parte del Segretario di Stato per gli Affari Interni ad una verifica delle norme vigenti in tema di registro internazionale per verificare la fattibilità di quanto da noi richiesto.

Nel significare comunque la nostra sostanziale condivisione rispetto alle finalità e agli obiettivi del presente progetto di legge e nel ribadire l'importanza di una sempre maggiore e consapevole integrazione del nostro ordinamento con il diritto internazionale, abbiamo espresso un voto di astensione al presente progetto di legge.

Grazie

San Marino, 11 agosto 2014

Franco Santi
Relatore di minoranza

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE
PERVENUTO A: Comm I
IN DATA: 11 08 2014